

**CASSAZIONE PENALE - SEZ III - SENTENZA DEL 10 GENNAIO 2020 N. 560: sui profili interpretativi del delitto di inquinamento ambientale**

*« Secondo la giurisprudenza di legittimità, condotta idonea ad integrare il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. è tanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, quanto quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565-01, e Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268060-01).».*

*« Come espressamente prevede l'art. 29-quattordices d.lgs. n. 152 del 2006, il titolare di autorizzazione integrata ambientale può rispondere di un reato se effettua scarichi in difformità delle prescrizioni fissate in tale provvedimento abilitativo o imposte dalla competente autorità.»*

*«... la titolarità di autorizzazioni ad effettuare scarichi di acque reflue industriali o emissioni nell'aria non costituisce situazione di per sé sufficiente ad escludere concretezza ed attualità del pericolo di commissione di reati concernenti l'inquinamento dell'acqua o dell'aria quale effetto della libera disponibilità dell'impianto o della struttura aziendale cui gli indicati provvedimenti amministrativi si riferiscono.»*

---



560-2020

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia	- Presidente -	Sent. n. sez. 154
Elisabetta Rosi		CC - 08/10/2019
Gastone Andreatza		R.G.N. 23196/2019
Stefano Corbetta		
Antonio Corbo	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Anselmino Giancarlo, nato a Vercelli il 19/07/1958

avverso l'ordinanza del 06/05/2019 del Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;  
udito, per il ricorrente, l'avvocato Gianluca Currò, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza emessa in data 6 maggio 2019, e depositata il 17 maggio 2019, il Tribunale di Messina, Sezione per il riesame, pronunciando in sede di appello, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p, del Tribunale di Messina aveva respinto la richiesta di dissequestro del bacino in muratura situato all'interno dell'arsenale militare di Messina.

Il sequestro è stato disposto per i reati di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, commesso dal novembre 2015 in poi (capo A), di immissioni in atmosfera senza autorizzazione (capo B), e di inquinamento ambientale (capo C). Il *fumus commissi delicti* è stato ravvisato in ragione degli esiti degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. Precisamente, la polizia giudiziaria, accedendo all'interno del bacino in muratura sito nell'arsenale in data 11 maggio 2017, mentre erano in corso i lavori di manutenzione di un traghetto privato, rilevava la presenza, all'interno della struttura, di grandi quantità sia di "fanghi" provenienti dalla lavorazione effettuata sullo scafo, sia di acqua di mare proveniente per pressione idrostatica dalle tenute della c.d. "barca porta". Sulla base dei successivi accertamenti sui campioni di acqua marina, si ipotizzava che gli scarti di lavorazioni sullo scafo, contenenti agenti inquinanti, erano destinati ad essere scaricati in mare, sia nelle fasi di ingresso dell'acqua marina dalle tenute della "barca porta" nel corso della lavorazione, sia al termine della lavorazione, quando veniva allagato il bacino per rimettere il natante in galleggiamento.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Gianluca Currò, difensore di Giancarlo Anselmino, nella qualità di legale rappresentante e direttore generale della Agenzia Industriale e Difesa, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*.

Si deduce che, per quanto riguarda il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, occorre tener conto sia ~~data~~ della sopravvenuta installazione di un impianto di convogliamento, filtraggio e scarico delle acque di lavorazione, sia dell'intervenuto rilascio delle autorizzazioni relative allo scarico di tali acque nella fognatura pubblica. Si segnala, in particolare, che è stata completata l'installazione di un impianto filtrante delle acque di lavorazione a servizio del bacino in muratura, ed è stata realizzata una condotta fognaria che connette le acque provenienti da questo bacino alla condotta fognaria del Genio Militare della Marina. Si precisa che il sistema realizzato consente non solo di tenere nettamente separate le infiltrazioni di acqua di mare a ridosso della "barcaporta" dall'area di lavorazione, con la conseguenza che le acque di lavorazione non vengono mai a contatto con quelle di mare, ma anche di conferire le acque di lavorazione in una condotta fognaria previa depurazione. Si aggiunge che sono state rilasciate le autorizzazioni all'allaccio alla condotta fognaria del Genio Civile e allo scarico attraverso quest'ultima nella pubblica fognatura, da parte sia del Genio militare, sia dalla ditta AMAM s.p.a. Messina, quest'ultima quale

gestore della pubblica fognatura, e che, invece, non è stata rilasciata autorizzazione unica ambientale, perché la Città metropolitana di Messina ha escluso la riferibilità delle varie operazioni lavorative svolte a quelle di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.

Si deduce, poi, per quanto riguarda il reato di emissioni in atmosfera di cui all'art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006, che è stata impartita la disposizione agli operatori di effettuare la pitturazione a rullo, e, per quanto riguarda le attività di raccolta e smaltimento di rifiuti prodotti nel corso delle operazioni a secco, in relazione alle quali non è stato mosso alcun rilievo penale, che le stesse continuano ad essere svolte da una ditta specializzata. Si rileva, inoltre, che le osservazioni del Tribunale in ordine alla corretta gestione dei rifiuti sono formulate esclusivamente in ragione del ritardo nell'aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti, che questa condotta, però, è sanzionata solo amministrativamente, e che, comunque, la regolarità delle operazioni di smaltimento dei rifiuti risulta dalle attestazioni contenute nella quarta copia dei formulari FIR, esistente ma non ancora annotata nel precisato registro di carico e scarico. Si aggiunge che la motivazione dell'ordinanza impugnata mostra di non comprendere come, nel ciclo di lavorazione, vengano prodotti sia reflui per effetto dell'attività di carenaggio, smaltiti attraverso le condutture collegate, per il tramite di quelle del Genio militare, alla rete fognaria, sia rifiuti provenienti dalle attività svolte a secco, smaltiti dalla ditta specializzata.

Si rappresenta, quindi, che il reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 presuppone l'assenza di autorizzazione, e, però, nella specie, l'autorizzazione è sopravvenuta da parte sia del Genio militare, sia dalla ditta AMAM s.p.a. Messina, all'esito di apposita istruttoria sull'idoneità tecnica dell'impianto a consentire l'immissione in fognatura di acque conformi a quanto previsto dall'allegato 3 Tabella 5 d.lgs. n. 152 del 2006. Si censura, inoltre, l'omessa motivazione in proposito da parte del Tribunale, in quanto questo si è limitato a valutare solo l'impatto del nuovo impianto filtrante, ma nulla ha detto con riferimento alla sopravvenienza delle autorizzazioni. Si segnala, infine, che le novità sopravvenute, e cioè le autorizzazioni e l'impianto filtrante, escludono anche la persistenza del *periculum in mora*.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla disapplicazione degli atti amministrativi di autorizzazione, compiuta dal G.i.p. nel respingere la richiesta di dissequestro.

Si deduce, innanzitutto, che la disapplicazione di un atto amministrativo presuppone l'individuazione di un vizio di legittimità, ossia o di violazione di legge, o di incompetenza o di eccesso di potere, e, poi, che il giudice non può procedere

ad una disapplicazione *in malam partem* quando il provvedimento amministrativo concorre ad integrare il precetto della norma incriminatrice, come nel caso del reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, perché detto provvedimento costituisce un elemento del fatto tipico e delinea la regola di condotta.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Occorre innanzitutto premettere che, al di là degli enunciati linguistici impiegati nel ricorso, le censure non attengono al *fumus commissi delicti*, bensì al *periculum in mora*.

Ed infatti, l'impugnazione in esame pone questioni relative non alla avvenuta commissione dei reati per i quali si è proceduto al sequestro preventivo in atto, bensì alla legittimità della protrazione del vincolo reale per effetto dei lavori e delle autorizzazioni sopravvenute.

Può aggiungersi, peraltro, che, nel presente procedimento, ai fini del giudizio sulla legittimità del sequestro preventivo, si è formato il c.d. giudicato cautelare in ordine alla sussistenza del *fumus* dell'avvenuta commissione dei reati di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (capo A), di immissioni in atmosfera senza autorizzazione (capo B), e di inquinamento ambientale (capo C), come risulta dalla sentenza Sez. 3, n. 31640 del 31/05/2019, Manna ed altro.

3. Cirscritto l'ambito di riferimento delle censure al *periculum in mora*, va osservato che i rilievi esposti nel ricorso non evidenziano alcuna illegittimità dell'ordinanza impugnata.

3.1. Indubbiamente, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il *periculum in mora* deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778-01, e Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Euro Piemme s.r.l., Rv. 261167 - 01).

Tuttavia, sembra corretto anche affermare che la titolarità di autorizzazioni ad effettuare scarichi di acque reflue industriali o emissioni nell'aria non costituisce situazione di per sé sufficiente ad escludere concretezza ed attualità del pericolo di commissione di reati concernenti l'inquinamento dell'acqua o dell'aria quale effetto della libera disponibilità dell'impianto o della struttura aziendale cui gli indicati provvedimenti amministrativi si riferiscono.

Ed infatti, l'esistenza di autorizzazioni per scarichi ed emissioni in capo a chi ha la disponibilità di un bene produttivo non è circostanza fattualmente o normativamente incompatibile con il rischio concreto di conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente derivanti dalla protrazione dell'uso del bene medesimo. Innanzitutto, da un punto di vista fattuale, non può escludersi che il titolare di autorizzazioni ad effettuare scarichi od emissioni operi in parziale o tale difformità dai provvedimenti abilitativi a lui rilasciati, ad esempio realizzando sversamenti con modalità diverse da quelle consentite, o, addirittura, del tutto estranee a quelle disciplinate dall'autorità amministrativa. Con riguardo al dato normativo, poi, appare significativo rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, condotta idonea ad integrare il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. è tanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, quanto quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565-01, e Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268060-01). Non va trascurato, inoltre, sempre prestando attenzione al profilo normativo, che, così come espressamente prevede l'art. 29-quattordicesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il titolare di autorizzazione integrata ambientale può rispondere di un reato se effettua scarichi in difformità delle prescrizioni fissate in tale provvedimento abilitativo o imposte dalla competente autorità.

Di conseguenza, può essere legittimamente ritenuta, in considerazione della situazione di fatto rilevata in concreto, e senza che nemmeno ricorra una questione di disapplicazione di provvedimenti amministrativi, la sussistenza o la permanenza del *periculum in mora*, relativamente alla commissione di reati concernenti l'inquinamento dell'acqua o dell'aria, derivante dalla libera disponibilità di un impianto o di una struttura aziendale anche se questi operino in presenza di autorizzazioni ad effettuare scarichi di acque reflue industriali o emissioni nell'aria.

Ciò posto, deve anche rilevarsi che, ai fini della valutazione della correttezza del giudizio di merito in ordine a concretezza ed attualità del pericolo della commissione di ulteriori reati o dell'aggravamento o della prosecuzione di quello per cui si procede quale conseguenza della libera disponibilità della cosa sottoposta a vincolo reale, occorre tener conto del principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano o gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, o quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto



a sostegno del provvedimento del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01, e Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296-01).

3.2. L'ordinanza impugnata, dopo aver premesso perché ritiene accertato il *fumus commissi delicti*, ha anche spiegato per quale ragione debba ritenersi ancora attuale e concreto il pericolo di reiterazione dei reati.

Il Tribunale, in particolare, ha premesso che l'ipotesi accusatoria, nella parte concernente i reati di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione e di inquinamento ambientale, è da ritenersi confermata, ai fini dell'applicazione della misura cautelare reale, perché risulta accertata l'effettuazione di scarichi nel mare di grandi quantità di "fanghi" provenienti dalla lavorazione effettuata sullo scafo di traghetti privati nel bacino in muratura dell'arsenale, sia, nel corso della lavorazione, attraverso le tenute della "barca porta", ossia della porta galleggiante che serve ad ostruire l'ingresso di tale bacino, sia, al termine della lavorazione, quando lo stesso viene allagato per rimettere il natante in galleggiamento.

Ha poi osservato che la sopravvenuta dotazione del bacino di impianto filtrante ed autorizzazione allo scarico in fognatura non è dirimente, per una pluralità di ragioni. In primo luogo, si rileva che non sono state chiarite le modalità di smaltimento dei rifiuti, posto che si continua a riferire di lavorazioni "a secco", e non si precisa quali siano i rifiuti liquidi da filtrare e convogliare in fognatura. In secondo luogo, si rappresenta che lo smaltimento "a secco" era già previsto prima dell'accertamento del *fumus commissi delicti*, e, però, non ne risulta dimostrata l'effettuazione, stante anche l'irregolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, constatata ripetutamente e a distanza di tempo. In terzo luogo, si evidenzia che non è mutata la struttura della "barca porta", la quale rimane non a tenuta stagna, e continua a consentire, quindi, l'ingresso e la fuoriuscita di acqua di mare per pressione idrostatica.

3.3. In considerazione degli elementi di fatto appena indicati, il principio giuridico precedentemente esposto consente di concludere che l'ordinanza impugnata è correttamente motivata.

Ed infatti, nonostante la presenza di autorizzazioni ad effettuare scarichi di acque reflue industriali, sono segnalati elementi specifici da cui è legittimo desumere il permanere di un concreto ed attuale pericolo di commissione di reati concernenti l'inquinamento dell'acqua o dell'aria, derivante dalla libera disponibilità del bacino in muratura dell'arsenale. In particolare, non solo si rappresenta, in modo non manifestamente illogico, che non sono state chiarite le (nuove) modalità di smaltimento dei rifiuti, ma, molto significativamente, si

sottolinea che la "barca porta" di separazione tra il bacino ed il mare risulta ancora strutturata in modo tale da consentire l'ingresso e la fuoriuscita di acqua per pressione idrostatica. In questo modo, però, risulta concreto ed attuale il rischio di reiterazione proprio di quelle condotte di sversamento in mare in ordine alle quali è stata affermata, con decisione passata in c.d. "giudicato cautelare", la sussistenza del *fumus commissi delicti*, e che non sono "coperte" da alcuna autorizzazione amministrativa.

4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 08/10/2019

Il Consigliere estensore

Antonio Corbo  
*Antonio Corbo*

Il Presidente

Grazia Lapalorcia  
*Grazia Lapalorcia*

